



COMUNE DI PRESSANA

PROVINCIA DI VERONA

TELEFONO 0442/84333 – 84865 - FAX 0442/84485

www.comunepressana.it protocollo@comune.pressana.vr.it Codice Fiscale 00663220234

COPIA

N° 10 Reg.Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU - Anno 2020.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente provvedimento è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1 D. Leg.vo 267/00)
- nel sito informatico di questo comune (art. 32. c. 1 legge n. 69/2009)

Addi 15-05-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
f.to Girlanda Valentino

L'anno duemilaventi addi dodici del mese maggio alle ore 18:30 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. 17/03/2020 N. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 2 del 27/03/2020.

Previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME NOME	PRESENTE/ASSENTE
GREGHI RENATO	Presente
BISSARDELLA MARIA	Presente
CARLI ELENA	Presente
COPPIELLO PAOLO	Presente
DAL MASO ADRIANA	Presente
FOSCARIN PAOLO	Assente
LANCEROTTO MAURO	Presente
MARZOTTO STEFANO	Presente
MUNARO NICOLA	Presente
SARTORI RENZO	Presente
TOMIOZZO ANTONIO	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Massimo Di Marco il quale riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. RENATO GREGHI, nella sua veste di Sindaco, assunta la presidenza e constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Determinazione aliquote IMU - Anno 2020.

PARERE DI Regolarita' contabile EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.-
li, 07-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Nadia Buselli

PARERE DI Regolarita' tecnica EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.-
li, 07-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Nadia Buselli

Proposta di delibera di iniziativa del Presidente,

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei

“D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"

0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- Abitazione principale e pertinenze : ESENTE
- Abitazione principale e pertinenze (Cat. A/1- A/8 – A/9) : 0,60% detrazione Euro 200,00
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10%
- Terreni agricoli : 0,76%
- Aree fabbricabili: 0,97%
- Altri fabbricati: 0,97%
- Beni merce: 0,21%;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale con pertinenze	ESENTE	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	0,60%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Terreni agricoli	0,76%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Aree fabbricabili	0,97%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Altri fabbricati	0,97%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Beni merce	0,21%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme

vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvata con delibera C.C. N. 35 del 17.12.2019 e il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Visti i sopra riportati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/00;

SI PROPONE

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale con pertinenze	ESENTE	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	0,60%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Terreni agricoli	0,76%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Aree fabbricabili	0,97%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Altri fabbricati	0,97%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019
Beni merce	0,21%	Aliquote approvate con delibere C.C. N. 30 e 31 del 17.12.2019

- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

FIRMA DEL
PROPONENTE

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco per l'esposizione del punto all'ordine del giorno.
Non essendoci interventi in merito, il Sindaco pone ai voti la proposta di provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Presidente avente ad oggetto "**Determinazione aliquote IMU. Anno 2020**". come sopra esposto;
Visto l'art. 42 del decreto leg.vo n. 267/00;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/00;
Sentito il Segretario Comunale, il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/00;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/00
Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

Il Sindaco propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, data l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Accogliendo la proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 12-05-2020 Comune di Pressana

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del quarto comma del D.L. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GREGHI RENATO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Marco Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-05-2020 al 30-05-2020.
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni di pubblicazione senza denunce di vizi di legittimità (art. 134 c. 3 D. Leg.vo n. 267/00;

li 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Valentino Girlanda

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO